

N. 07566/2010 REG.SEN.
N. 00598/1999 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 598 del 1999, proposto da:

Cavaliere Cosimo, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Santamaria, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Galleria del Corso, 2;

contro

Comune di Cologno Monzese, rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Pucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via F.lli Bronzetti, 3;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Cologno Monzese di diniego di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L. 47/1985, notificato in data 25.11.1998, relativo ad opere realizzate in assenza di concessione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cologno Monzese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2010 il dott. Alberto Di

Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune ha respinto la domanda di condono per edificio ad uso ufficio ed altro corpo di fabbrica, emanato dal Comune, in quanto le opere sono state realizzate su area soggetta a vincolo di rispetto fluviale ai sensi dell'art. 39 della L.R. 51/1975 ed inserita nel Parco Media Valle del Lambro.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.

Violazione degli artt. 31 e 33 della L. 47/1985 e della L.R. 51/1975 per difetto di motivazione in quanto il provvedimento indica erroneamente il capo VI della L. 47/1985 come fonte del diniego, laddove la legge medesima contiene solo cinque capi e sarebbe generico.

In secondo luogo non sussisterebbe la fascia di rispetto di m. 100 prevista dall'art. 29 della L.R. 51/1975 in quanto, trattandosi di misura di salvaguardia, essa opererebbe solo a seguito della sua recezione nel PRG comunale, avvenuta, nel caso in questione, dopo la realizzazione delle opere.

In ultimo non costituirebbe causa di impedimento al condono l'inserimento dell'area nel perimetro del Parco Media Valle del Lambro in quanto al momento della realizzazione del manufatto non era ancora stato approvato il piano particolareggiato del Parco.

La difesa comunale ha chiesto la reiezione del ricorso.

All'udienza del 9 novembre 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è infondato.

In primo luogo non sussiste difetto di motivazione né genericità dell'atto di diniego in quanto l'erroneo riferimento ad un capo della legge sul condono al

posto di un altro capo non può inficiare la legittimità dell'atto, risultando comunque chiara la motivazione ed il dispositivo del medesimo.

In secondo luogo non può ritenersi che la fascia di rispetto 100 metri dalle sponde del fiume Lambro non sussistesse al momento della realizzazione delle opere in quanto si tratta di un vincolo legale introdotto dalla L.R. 15 aprile 1975, n. 51 e più volte reiterato.

Infatti l'art. 43 della medesima legge prevede che "1. Al fine di meglio definire le aree meritevoli di salvaguardia o di migliorare le condizioni di tutela del patrimonio naturale e paesaggistico e di promuoverne l'utilizzazione sociale, i comuni nei cui territori ricadano le zone di cui al precedente art. 39 e le aree di cui alle lettere a) e b) dell'art. 40, adottano e trasmettono alla giunta regionale una variante allo strumento urbanistico vigente relativa a tali aree e zone. 2. La giunta regionale approva tali varianti apportando le modifiche che si rendano necessarie. 3. Ad approvazione avvenuta delle predette varianti o comunque decorsi tre mesi dal ricevimento da parte della regione delle stesse, cessano di avere applicazione le misure salvaguardia previste dall'art. 39 e, per le aree di cui alle lettere a) e b), dell'art. 40. 4. In mancanza della presentazione della variante di cui al primo comma del presente articolo, tali misure di salvaguardia hanno efficacia sino all'approvazione del piano territoriale regionale e dei piani di cui alla presente Legge, dei piani di cui all'art. 17 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano regionale delle aree protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e dei piani di cui all'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale" (articolo abrogato dall'articolo 166 del decreto legislativo n. 490 del

1999 - n.d.r.) e comunque non oltre il 30 giugno 1989 (termine prorogato da varie leggi regionali, da ultimo alla data del 30 giugno 1989 dalla legge regionale 14 aprile 1989, n. 9).

L'area sulla quale sono state realizzate le opere abusive rientra quindi nel c.d. «limite di salvaguardia fluviale e lacuale» di cui alla l.r. 51/75, istituito direttamente dalla legge regionale e poi trasformato dalla legge Galasso in un vincolo paesistico pienamente vincolato sull'area al momento della realizzazione dei manufatti e ostativo al suo conseguimento.

Il rigetto della parte del ricorso relativa ad uno dei motivi del provvedimento rende superfluo, per i noti principi in materia di autosufficienza della motivazione, analizzare anche la parte relativa all'esistenza di un vincolo di Parco.

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Concetta Plantamura, Referendario

Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)